

**PDL “GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA”**

Art.1 - Oggetto e finalità

Con questo provvedimento la Giunta regionale vuol far fronte a quella che negli ultimi tempi si sta configurando come una vera emergenza e cioè la necessità di contenere l’espansione numerica e distributiva della specie cinghiale al fine di tutelare l’incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti e di garantire una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità.

Art.2 – Documento tecnico per la gestione del cinghiale

Vista l’elevata mobilità della specie, si ritiene di prioritaria importanza intervenire in maniera coordinata sul territorio. Posto che le norme nazionali in materia prevedono che la sottrazione dal territorio di esemplari di fauna selvatica presenti in stato di naturale libertà possa avvenire o mediante il prelievo venatorio o mediante il cosiddetto controllo riduttivo, entrambi appositamente normati, si stabilisce l’approvazione, come da successivo articolo 7, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un documento tecnico che individui, a livello regionale, aree nelle quali prevedere il solo controllo riduttivo ovvero il controllo e il prelievo venatorio della specie, a seconda delle caratteristiche agronomiche, ambientali e gestionali delle stesse. Ciò al fine di attuare una strategia di contenimento integrata e rendere quindi più efficaci gli interventi di gestione della specie.

Art.3 – Gestione del cinghiale

I provvedimenti annuali di autorizzazione alla caccia e al controllo riduttivo della specie previsti dalla vigente normativa devono essere redatti sulla base del sopradescritto documento tecnico. Viste le modalità di caccia della specie (tra le quali anche la braccata e la girata), per una maggiore tutela dell’incolumità pubblica si prevede l’obbligo di abilitazione, previo specifico corso, per tutti i cacciatori che intendono praticare la caccia al cinghiale e non solo per la caccia di selezione come attualmente previsto, facendo comunque salve le abilitazioni già conseguite.

Per aumentare il numero di esemplari prelevati si prevede un’estensione del periodo di caccia di selezione alla specie e la possibilità, per la sola caccia di selezione al cinghiale, di aumentare da cinquantacinque a settanta il numero massimo di giornate di caccia usufruibili da ogni cacciatore nel corso della stagione venatoria.

Art. 4 – Indennizzo e prevenzione dei danni

Si confermano le modalità di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica già previste dalla vigente normativa, fatta eccezione per la quota a carico degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che viene aumentata dal dieci per cento massimo al cinquanta per cento fisso. Con tale previsione si intende responsabilizzare maggiormente i soggetti deputati all’organizzazione del prelievo della specie a fronte della possibilità, per ATC e CAC, di aumentare la quota di partecipazione per questo tipo di caccia.

Si stabilisce, infine, l’erogazione di contributi regionali alle aziende agricole per finanziare opere di prevenzione dei danni provocati dalla specie.

Art. 5 – Gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti nell’ambito del controllo riduttivo

Posto che gli esemplari di fauna selvatica abbattuti nell'ambito del controllo riduttivo appartengono all'Amministrazione Pubblica competente, ovvero alla Regione, si prevede la vendita di tali esemplari previo conferimento ai centri di lavorazione della selvaggina con destinazione dei relativi introiti all'indennizzo dei danni, con provvedimento della Giunta regionale.

Al fine di aumentare gli interventi di controllo riduttivo, è consentita la possibilità di cedere le carcasse degli animali abbattuti ai soggetti privati che, con le modalità previste dalla legge e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, offrono la propria collaborazione a tali attività.

Art. 6 – Divieti e sanzioni

Si richiamano i divieti e le sanzioni recentemente introdotte dalla legge 221/2015 (cosiddetto “Collegato ambientale”), prevedendo altresì sanzioni amministrative quale deterrente all'immissione o all'allevamento abusivo di cinghiali e per chi esercita il prelievo del cinghiale in violazione delle disposizioni della legge. Restano naturalmente vigenti ed applicabili le sanzioni stabilite in via generica dalla l.r. 26/93.

Art. 7 – Disposizioni finale e di prima applicazione

Si stabiliscono termini per gli adempimenti in capo alla Giunta regionale e si richiama l'applicazione della legge regionale 26/93 in materia di caccia e fauna selvatica.